

REGIONE PUGLIA

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE ALLA REGIONE

Schema di disegno di legge

=====

Con l'assunzione dal 1° aprile 1972 da parte della Regione delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie di competenza regionale si è posta con indifferibile urgenza l'esigenza di assicurare la continuità delle funzioni esercitate dagli uffici statali o enti trasferiti, in attesa che si provveda al loro riordinamento con leggi regionali.

All'uopo la Giunta regionale ha adottato per i vari settori appositi provvedimenti secondo cui fino a quando non si sarà provveduto a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative con apposite leggi regionali gli uffici trasferiti continueranno ad esercitare le attribuzioni e le funzioni loro demandate dalle leggi vigenti per lo svolgimento dei compiti di istituto, sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dell'Assessore regionale preposto al settore.

~~Contemporaneamente~~ si è posto il problema dell'accREDITAMENTO ai capi degli uffici delle somme necessarie per il normale funzionamento degli uffici stessi.

Il ricorso a tali provvedimenti di urgenza non dispensa peraltro, dalla esigenza di adottare un formale atto legislativo di supporto all'attività degli organi chiamati ad operare.

Il presente schema di disegno di legge provvede allo scopo.

Art. 1.-

L'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16.5.1970, n. 281, è disciplinato dalla presente legge fino alla

REGIONE PUGLIA

entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni amministrative agli enti locali in base all'art.64 dello Statuto.

Art.2.-

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali recanti nuove norme sostanziali e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione, si applicheranno le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nelle materie medesime, in quanto applicabili.

Art.3.-

Gli organi della Regione svolgono le funzioni amministrative di cui all'art.1 nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto.

Gli uffici trasferiti alla Regione, in attesa della nuova disciplina legislativa regionale, continueranno ad esercitare le funzioni preparatorie, istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie di competenza regionale.

I dirigenti e i funzionari dei medesimi uffici continuano, in attesa di nuova disciplina legislativa regionale, ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla legislazione vigente, relativamente ad attività commesse con le materie di competenza regionale.

Art.4.-

La Giunta regionale è autorizzata a delegare con propri provvedimenti l'esercizio di determinate funzioni amministrative ai Capi degli uffici statali trasferiti o ad altri funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale e sotto il controllo dell'assessore preposto al settore.

La Giunta può in qualsiasi momento revocare ed avocare a sé l'esercizio della funzione amministrativa delegata.

REGIONE PUGLIA

Art.5.-

Tutti i provvedimenti amministrativi che ineriscono alla funzione delegata e che comunque impegnano spese sono adottati dalla Giunta regionale secondo le leggi vigenti. La Giunta regionale con propri provvedimenti amministrativi accredita ai funzionari titolari degli uffici trasferiti le somme necessarie per il normale funzionamento degli uffici nei limiti delle spese previste nel bilancio in rapporto alle esigenze di un trimestre.

Tali accreditamenti saranno aperti su appositi conti correnti presso istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale fino alla data di istituzione del servizio di tesoreria della Regione.

Per la esecuzione delle spese autorizzate i funzionari osserveranno le norme della legge di contabilità dello Stato e del relativo regolamento e presenteranno il relativo rendiconto alla Giunta regionale per i provvedimenti di competenza.